

Verifica dei debiti fiscali nei pagamenti delle scuole: cosa cambia per stipendi e compensi? Quali sono le nuove soglie?

Di **Giambattista Rosato** - 26/01/2026

Breaking News



Dal 1° gennaio 2026 è sceso il limite per la verifica preventiva degli inadempimenti ex art. 48-bis: un cambio di passo che impatta sulla liquidazione degli emolumenti nella Scuola, con nuove responsabilità per Dirigenti e DSGA.

La gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche è infatti sempre più intrecciata con gli adempimenti di natura fiscale e tributaria. Tra le procedure che gravano sui Dirigenti Scolastici e sui DSGA, riveste un ruolo cruciale la cosiddetta **"Verifica Inadempimenti"** (o blocco dei pagamenti), una misura volta a contrastare l'evasione fiscale recuperando crediti iscritti a ruolo direttamente alla fonte, prima che la Pubblica Amministrazione e la Scuola eroghi somme ai beneficiari.

Con l'aumento dei fondi gestiti direttamente dalle scuole (in particolare i fondi **PNRR** e **Agenda Sud**), i compensi liquidati al personale interno ed esterno superano spesso le soglie di attenzione, rendendo questo controllo non più un'eccezione, ma una routine burocratica da conoscere nel dettaglio.

Quadro normativo di riferimento

La procedura di **"Verifica Inadempimenti"** è disciplinata dall'art. 48-bis del **D.P.R. n. 602/1973**, che obbliga le Pubbliche Amministrazioni e la Scuola a controllare, l'eventuale presenza di debiti iscritti a ruolo a carico del soggetto beneficiario. In caso di accertata inadempienza per un ammontare pari almeno ad Euro 5000, l'ente erogatore deve sospendere il pagamento e segnalare la situazione all'agente della riscossione territorialmente competente.

Questo meccanismo è stato recentemente ampliato con l'introduzione di nuovi obblighi di verifica **per specifiche categorie di redditi da lavoro**. L'art. 1, comma 84, della **Legge 30 dicembre 2024, n. 207** ha infatti esteso l'applicazione della norma anche ai **pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, salario, indennità o altri importi connessi al rapporto di lavoro, inclusi quelli dovuti per licenziamento**, purché di **importo superiore a 2.500 euro netti**. Questa modifica sostanziale è operativa dal **1° gennaio 2026**, data indicata espressamente nella medesima legge.

Dal 1° gennaio 2026, la Pubblica Amministrazione e la Scuola verifica la regolarità fiscale del proprio personale prima di erogare emolumenti superiori a 2.500€ netti, in caso di debiti iscritti a ruolo (ex Equitalia) $\geq 5.000\text{€}$. In caso di inadempienza, l'ente sospende il pagamento e attiva il pignoramento diretto (art. 48-bis DPR 602/73).

La soglia di verifica

Ecco i dettagli fondamentali sulla procedura:

- **Soglia di controllo:** dall'1/1/2026, la soglia per la verifica inadempimenti su stipendi e indennità scende a **2.500€ netti** (precedentemente era $> 5.000\text{€}$ per tutti i pagamenti).
- **Requisito del debito:** il controllo scatta se il dipendente ha un debito complessivo con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione di almeno **5.000€**.
- **Procedura (Art. 48-bis):** la PA (o il MEF per le scuole) verifica la posizione debitoria. Se il dipendente è inadempiente, la PA sospende il pagamento e versa le somme direttamente all'Agente della riscossione.
- **Quote pignorabili:** in caso di pignoramento, le quote trattenute sono solitamente:
 - **1/7** per stipendi tra 2.500€ e 5.000€.
 - **1/5** per importi superiori a 5.000€.
- **Come fermare la procedura:** la regolarizzazione della posizione debitoria (pagamento delle cartelle o rateizzazione attiva) ferma la procedura di blocco.

Ambito di applicazione a scuola: stipendi o compensi?

Qui risiede il nodo cruciale per l'operatività della Scuola e delle segreterie scolastiche atteso che questa evoluzione della norma di riferimento ha ampliato notevolmente l'ambito dei controlli, coinvolgendo direttamente i pagamenti aventi natura retributiva a carico del bilancio della Scuola.

Infatti, le novità impattano sulle attività delle segreterie scolastiche che dovranno procedere a tali verifiche per i pagamenti degli incarichi aggiuntivi – **solo quelli liquidati a carico del bilancio** – di importo superiore a 2.500,00 euro netti a favore di personale scolastico, collaboratori plurimi, esperti, etc.

Tuttavia, bisogna distinguere tra:

1. Stipendi fissi e continuativi (Gestiti da NoiPA):

Le competenze fisse mensili erogate dal MEF tramite NoiPA sono generalmente escluse dalla verifica puntuale ex art. 48-bis da parte della scuola, poiché il controllo è centralizzato o assoggettato a diverse procedure di recupero (il "quinto" dello stipendio).

2. Emolumenti a carico del bilancio scolastico (PNRR, PN, Esperti):

Quando la Scuola agisce come pagatore diretto, la verifica è **obbligatoria**.

In questi casi, il Dirigente Scolastico e il DSGA **non possono** firmare il mandato di pagamento senza aver prima interrogato la piattaforma dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

L'operatività in 4 step

La verifica non è discrezionale. La procedura segue passaggi rigorosi:

- **Step 1 Accesso al portale** – il DSGA o l'assistente amministrativo delegato accede al servizio "Verifica Inadempimenti" sul portale di Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia).
- **Step 2 Interrogazione** – si inserisce il codice fiscale del beneficiario e l'importo da pagare.
- **Step 3 Esito:**
 - *Verde (Nessun inadempimento)*: la Scuola può procedere al pagamento immediato.
 - *Rosso (Inadempimento rilevato)*: il sistema segnala la presenza di debiti iscritti a ruolo per un importo pari o superiore alla soglia.
- **Step 4 Blocco (sospensione)** – se c'è inadempimento, la Scuola deve **sospendere il pagamento** per l'importo del debito (o per l'intero importo se il debito è superiore al pagamento) per **60 giorni**.

Durante i 60 giorni di sospensione, l'Agente della Riscossione notifica al beneficiario l'ordine di versamento (pignoramento presso terzi).

Se l'Agente della Riscossione notifica l'atto di pignoramento alla Scuola, la Scuola verserà le somme direttamente all'Erario e non al dipendente/esperto.

Se trascorrono i 60 giorni senza notifiche, la Scuola può procedere al pagamento al beneficiario.

Le ripercussioni sulla scuola e le tempistiche

L'impatto organizzativo non è trascurabile, specialmente in periodi di chiusura delle rendicontazioni.

Aspetto	Impatto
Tempistiche per il pagamento	Rischio di ritardi significativi. Se scatta il blocco erariale, il beneficiario potrebbe attendere oltre 2 mesi per ricevere eventualmente il saldo residuo.
Responsabilità Erariale	Il DS e il DSGA che autorizzano un pagamento rientrante nella soglia di riferimento senza verifica (o ignorando il blocco) rispondono personalmente dell'importo non recuperato dall'Erario.
Frazionamento Artificioso	Attenzione: È vietato frazionare i pagamenti. Il frazionamento artificioso dei mandati di pagamento (es. dividere un compenso da 4.000€ in due mandati da 2.000€ nello stesso mese) per evitare la verifica dei 2.500€ è considerato una condotta elusiva che espone il Dirigente e il DSGA a gravi sanzioni amministrative e responsabilità erariale .

Consigli operativi

Per i Dirigenti Scolastici e i DSGA, è consigliabile:

1. **Informare il personale:** inserire nei contratti individuali (esperti, tutor, etc.) una clausola che informi sulla verifica ex art. 48-bis per gli importi rientranti nella soglia di riferimento.
2. **Pianificazione di cassa:** considerare che un controllo positivo (inadempimento) "congela" quelle somme nel bilancio della Scuola per almeno due mesi, complicando la chiusura delle attività progettuali.
3. **Verifiche cumulative:** se un esperto, tutor, etc. deve ricevere più compensi riferiti a più attività, e il totale delle somme da liquidare contestualmente superano la soglia di riferimento, la verifica va effettuata sul totale.

La regolarità fiscale è un prerequisito ormai ineludibile: integrare questo controllo nel workflow della gestione amministrativo-contabile della Scuola è l'unico modo per evitare contenziosi e responsabilità erariali.

Sintesi delle soglie 2026

Tipologia Beneficiario	Soglia Verifica (Importo Mandato)	Debito Minimo Rilevante	Decorrenza
Personale scolastico, esperti, tutor, etc	> 2.500 €	≥ 5.000 €	01/01/2026
Fornitori / Imprese	> 5.000 €	≥ 5.000 €	In vigore
Professionisti / Autonomi	<i>Nessuna soglia</i> (previsto)	<i>Qualunque importo</i>	Dal 15/06/2026